



COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO

Città Metropolitana di Bologna

Piazza Unità d'Italia n.7 – cap.40021 Borgo Tossignano

Tel.0542/91111

E-mail: urp@comune.borgotossignano.bo.it

Posta pec: comune.borgotossignano@cert.provincia.bo.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 28/03/2019

OGGETTO : DEFINIZIONE ALIQUOTE 2019 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TASI.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventotto** del mese di **Marzo** alle ore 20:30 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Municipio.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	MORTERO CLORINDA ALESSIA	X	
2	GHINI MAURO	X	
3	BUCCHI MAURO	X	
4	LANZONI LAURA	X	
5	FIORDALISI SERGIO		A
6	CAMAGGI MATTEO		AG
7	BALDESSARELLI GILBERTO	X	
8	OBICI SONIA	X	
9	AMADORI SABINA	X	
10	TREVISAN ANDREA	X	
11	VALGIMIGLI FILIP	X	
12	MONTI GUIDO	X	
13	SORGIOVANNI DOMENICO		AG

Totale presenti: 10 Totale assenti: 3

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Vittorio Melis.

Il Sindaco Clorinda Alessia Mortero assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: BUCCHI MAURO, LANZONI LAURA, TREVISAN ANDREA

OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE 2019 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TASI

I verbali della discussione saranno allegati alla delibera di Consiglio Comunale ad oggetto “Approvazione verbali seduta del 28/032019”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione C.C. n. 9 del 15/03/2018 di conferma, per l'anno 2018, delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria e della TASI già approvate con deliberazione C.C. n. 14 del 30.04.2016 e C.C. n. 4 del 31.3.2017

Richiamate le disposizioni di modifica della disciplina normativa IMU di cui all'art. 13 D.L. n. 201/11 e all'art.1 commi 639 e ss. della L. n. 147/13 e in vigore dal 1.1.2016, recepite nella predetta deliberazione C.C. n. 14 del 30.04.2016:

a) alla disciplina IMU dei terreni agricoli, con esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art.7 comma 1 lett.h) del D.Lgs.504/92 (riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/93) ed esenzione IMU dal 2016 per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) all'introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in costanza dei previsti requisiti (L.208/15, art.1 comma 10 lett.b, che integra l'art.13 comma 3 del D.L.201/11) ;

c) all'introduzione dell'abbattimento di imposta *ex lege* (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis);

d) all'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L.208/15, art.1 comma 15, che modifica l'art.13 comma 2 del D.L.201/11);

Tenuto conto dell'esigenza del Bilancio comunale di previsione anno 2019, onde assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente necessarie a garantire l'attuale livello di servizi erogati alla collettività;

Verificato che le aliquote IMU e TASI di interesse per le sole unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, già deliberate nei precedenti anni 2016-2018, prevedevano sugli stessi immobili una doppia imposizione del 4 per mille a titolo di IMU e del 2 per mille a titolo di TASI;

Ritenuto opportuno, anche al fine di snellire le modalità di calcolo per gli eventuali contribuenti interessati, di ridefinire l'**aliquota ordinaria IMU** limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, ovvero delle fattispecie di immobili in categoria catastale A1, A8 e A9 che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del regolamento IMU, applicando **la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., **nell'aliquota ordinaria IMU del 6 per mille;**

Evidenziato che, alla luce di quanto sopra illustrato e considerato, possono essere riconfermate per l'anno 2019 le aliquote IMU già deliberate per gli anni 2016- 2018 con le precedenti richiamate deliberazioni ad eccezione dell'aliquota ordinaria IMU di cui al punto precedente;

Atteso che si rende opportuno acquisire ed aggiornare il database IMU/TASI in ordine all'applicazione del beneficio introdotto dell'abbattimento al 50% della base imponibile ai sensi del novellato art.13 comma 3 lett.0a) del D.L.201/11, nonché in ordine all'applicazione del beneficio introdotto dell'abbattimento del 25 % dell'imposta annua dovuta per gli immobili locati a canone concordato predisponendo apposite comunicazioni da rendere entro il termine di pagamento della prima rata, divulgandole mediante il personale dell'Ufficio Tributi, rendendole disponibili sul sito dedicato, nonché a mezzo degli urp comunali, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge;

Vista la già richiamata deliberazione C.C. n. 9 del 15/03/2018 di conferma, per l'anno 2018, delle aliquote della TASI già approvate con deliberazione C.C. n. 14 del 30.04.2016 e C.C. n. 4 del 31.3.2017, precisando che in considerazione della già intervenuta esclusione da TASI delle "abitazioni principali" come intese ai fini IMU e dell'espresso rinvio dell'art.1 comma 669 della L.147/2013 - così come recentemente riscritto dalla L.208/15- alle fattispecie di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, **di azzerare altresì l'aliquota TASI delle unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del Regolamento TASI, in virtù del contestuale incremento dell'aliquota IMU al 6 per mille delle stesse fattispecie;

Verificato che la disposizione di cui al punto precedente non comporta alcun minore gettito di entrata in quanto, alla data odierna, degli immobili classificati catastalmente in categoria **A1, A8 e A9**, non vi sono soggetti passivi in possesso dei requisiti di abitazione principale, ma che la previsione si rende opportuna per maggiore chiarezza nelle aliquote adottate;

Considerato il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n.446/97 e 7 del D.Lgs. n.267/2000, indubbiamente esercitabile grazie all'espresso richiamo all'art.52 del D.Lgs.446/97 fatto ai fini I.U.C.-IMU dall'art.1 comma 702 della Legge 147/13 ed ai fini IMU dagli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. n.23/11 ss.mm.ii. e 13, comma 13, del D.L. n. 201/11 ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 istitutiva della IUC, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii (ivi comprese le recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15), nonché il D.Lgs.504/92;
- l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;
- visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
- visto il Decreto Ministero Interno del 7 dicembre 2018 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2019 da parte degli Enti Locali è differito al 28 febbraio 2019;
- visto il successivo Decreto del Ministero dell'Interno in data 25/01/2019 che differisce ulteriormente al 31/03/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi della lettera a) comma 5, art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, fino a tale data;

Ricordato che con deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 28/11/2011 sono state conferite al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi", al fine della sua gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nella convezione allegata al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (**Area Est:** Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e **Area Ovest:** Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 44 del 30 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il trasferimento dal 1.1.2015 del personale già comandato al 100% al Nuovo Circondario Imolese, con mantenimento dell'attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle Posizioni Organizzative che, a decorrere dall'1.1.2015, vanno a fare parte dell'organico dell'Ufficio Tributi Associato, mantenendo, per ciascuna Area Territoriale l'individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione;

Visto il Decreto Prot. n. 288/1 del 9/1/2018 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina del Dott. Roberto Monaco quale dirigente del Servizio Tributi Associato Nuovo Circondario Imolese;

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, in quanto presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 posto in successivo punto dell'Ordine del Giorno di questa stessa seduta;

Visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con votazione resa in forma palese con il seguente esito ;

Consiglieri presenti n.10

- Astenuti n. //
- Voti favorevoli n. 7
- Voti contrari n. 3 (consiglieri Monti, Valgimigli e Trevisan)

D E L I B E R A

1) di confermare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, per l'anno **2019**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria già approvate con deliberazione C.C. n. 9 del 15/03/2018, ad eccezione della specifica di cui al successivo punto b) per le motivazioni in premessa riportate e che per facilitazione di lettura di seguito riportate:

a) l'aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del **9 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

b) **aliquota ordinaria IMU del 6 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del regolamento IMU, applicando **la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità**

immobiliare adibita ad abitazione principale come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;

c) aliquota **agevolata IMU al 4 per mille** agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari – ovvero Acer - che beneficiano, altresì, della detrazione per l'abitazione principale prevista per le unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 (art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L. n. 201/2011 - e ss. mm. ed integrazioni);

d) aliquota **agevolata IMU al 7,6 per mille** a tutti gli immobili abitativi in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 6 del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, risultante da iscrizione nella apposita categoria catastale ovvero da iscrizione catastale riportante la annotazione di ruralità ai sensi dell'art. 2 comma 5 ter D.L. 102/2013 convertito in legge 124/2013;

2) di precisare che con riferimento all'agevolazione di imposta *ex lege* (pari al 25% dell'imposta annua dovuta) specifica per immobili **locati a canone concordato** (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis), l'abbattimento è applicato all'aliquota di cui alla lett. a) del precedente punto, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge e a condizione venga inviata la comunicazione all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata;

3) di precisare che con riferimento all'agevolazione di imposta pari **al 50% della base imponibile**, l'abbattimento è applicato all'aliquota di cui alla lett. a) del precedente punto **solamente** per i contribuenti in possesso di tutti requisiti disposti dal **novellato art.13 comma 3 lett.0a) del D.L.201/11**), ed è spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni in premessa richiamate, previa comunicazione da rendere entro il termine di pagamento della prima rata, all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge;

4) di definire, sulla base delle modifiche normative riportate in premessa, per l'anno **2019**, l'aliquota della TASI di seguito riportata: **aliquota zero** su tutte le categorie di immobili, **compreso** unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del Regolamento TASI;

5) di disporre che la presente deliberazione, a cura del Servizio proponente, venga inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011.

Indi il Consiglio Comunale, con votazione resa in forma palese con il seguente esito:

Consiglieri presenti n.10

- Astenuti n. //
- Voti favorevoli n. 7
- Voti contrari n. 3 (consiglieri Monti, Valgimigli e Trevisan)

DICHIARA, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Clorinda Alessia Mortero
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vittorio Melis
(atto sottoscritto digitalmente)